

Edizione di sabato 22 febbraio 2014

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Le esenzioni che si “salvano” dalla falciata della nuova disciplina delle indirette](#)

di Luca Mambrin

IMU E TRIBUTI LOCALI

[L'imposta “minima” di registro: i chiarimenti dell'Agenzia](#)

di Leonardo Pietrobon

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Sul “prezzo-valore” l'Agenzia si arrende alla Consulta](#)

di Fabio Garrini

CASI CONTROVERSI

[Il professionista “rinnova” il leasing](#)

di Giovanni Valcarenghi

CONTABILITÀ

[E' già tempo di bilanci – parte terza](#)

di Viviana Grippo

IMU E TRIBUTI LOCALI

Le esenzioni che si “salvano” dalla falciatura della nuova disciplina delle indirette

di Luca Mambrin

Con la [C.M. 2/E/2014 del 21 febbraio 2014](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito, tra le altre, un'interessante e non scontata interpretazione del **comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs 23/2011** che ha stabilito la **soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie**, anche se **previste in leggi speciali**, in relazione **agli atti di trasferimento immobiliari a titolo oneroso** riconducibili all'ambito applicativo dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.

Tale disposizione si inserisce **nell'ambito delle novità** entrate in vigore a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, novità riguardanti il **regime impositivo applicabile**, ai fini delle **imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari**; in particolare l'art. 10 del D.Lgs 23/2011 come da ultimo modificato dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) ha riformulato **l'articolo 1 della Tariffa**, parte prima, del TUR **prevedendo tre aliquote** per la tassazione degli atti, nella misura rispettivamente del 9, del 2 e del 12 per cento.

L'Agenzia ha fornito importanti precisazioni in merito all'ambito applicativo del comma 4 dell'art. 10, che prevede come detto la soppressione di **tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie** connesse ad atti di trasferimento immobiliare posti in essere **dal 1 gennaio 2014** (ad eccezione delle **agevolazioni per la piccola proprietà contadina** di cui all'art. 2 comma 4-bis, del D.L. 194/2009).

La citata **C.M. 2/E/2014**, infatti, ha prima di tutto **fornito un'elencazione di previsioni normative** contenenti agevolazioni fiscali **non più applicabili** per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili a titolo oneroso, posti in essere dal 1 gennaio 2014, **quali**:

- **agevolazioni per i piani di recupero** (art. 5 della Legge 168/1982);
- **agevolazioni per il compendio unico nei territori delle comunità montane** (art. 5-bis Legge 97/1994);
- **agevolazioni per il compendio unico in territori diversi dalle zone montane** (combinato disposto dell'art. 5-bis della Legge 97/94 e dell'articolo 5-bis del D.Lgs 228/2001);
- **agevolazioni per i trasferimenti a favore di giovani agricoltori** (art. 14, comma 5, della Legge 441/1998);

- **agevolazioni per l'acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali** (articolo 7, comma 4, lettera b), Legge 27 dicembre 1977, n. 984);
- **agevolazioni per i trasferimenti di immobili dello Stato, enti previdenziali pubblici, regioni, enti locali, o loro consorzi, a favore di fondi di investimento immobiliare** (art. 9, comma 2, D.L. 351/2001);
- **agevolazioni per i piani di insediamento produttivo e per l'edilizia economico popolare** (art. 32 del D.P.R. 601/1973);
- **agevolazioni per i trasferimenti posti in essere nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo** (Legge 10/1977);
- **agevolazioni per i trasferimenti di immobili da Comuni a fondazioni o a società di cartolarizzazione o ad associazioni riconosciute** (art. 1 Legge 311/2004);

per poi invece **elencare una serie di istituti** per i quali **non opera** la soppressione disposta dal citato comma 4 dell'art. 10, **giustificando questa "estensiva" interpretazione** della norma per il fatto che tali istituti, quali ad esempio la mediazione civile e commerciale, i procedimenti in materia di separazione e divorzio o la conciliazione giudiziale **prevedono una normativa fiscale di carattere generale e un ambito di applicazione molto ampio** che può anche non riguardare eventuali trasferimenti immobiliari e che se posti in essere nell'ambito di tali procedimenti prescindono dalla loro natura onerosa o gratuita.

In particolare la circolare fa riferimento a:

- **mediazione civile e commerciale**: tale istituto, disciplinato dal D.Lgs 228/2010 è finalizzato alla **conciliazione delle controversie civili e commerciali** e prevede una specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo al fine di incentivare l'accesso da parte dei cittadini a tale procedimento. Viene prevista infatti **l'esenzione dall'imposta di registro del verbale di accordo di valore inferiore ad € 50.000**, mentre **l'imposta di registro è dovuta per i verbali di accordi di valore superiore** (solo per la parte eccedente ad € 50.000). L'agenzia ritiene che **tale agevolazione** possa trovare applicazione anche **per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento**, conclusi in data **successiva al 1° gennaio 2014**;
- **procedimenti in materia di separazione e divorzio**: tale istituto disciplinato dalla Legge 74/1987 prevede all'art. 19 **l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa** per tutti gli **atti, i documenti ed i provvedimenti** relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni. L'agenzia ritiene che qualora nell'ambito di tali procedimenti vengano posti in essere atti di trasferimento immobiliare dopo il 1 gennaio 2014 si possano continuare ad applicare le citate agevolazioni;
- **conciliazione giudiziale**: anche per tale istituto l'Agenzia ha precisato che **la norma agevolativa** prevista dall' art. 9, comma 9, della Legge 488/1999 che **ha introdotto l'esenzione dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni (€ 51.645,69)** possa trovare applicazione anche in **relazione**

ai verbali di conciliazione recanti trasferimenti di immobili o il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Infine la C.M. 2/E/2014 ha **precisato** che **non può essere ricondotta nell'ambito delle agevolazioni soppresse** dal comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs 23/2011 l'esenzione dall'imposta di bollo, registro e dalle imposte ipotecarie e catastali prevista per gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi ai terreni, ai fabbricati e alle aree fabbricabili necessari all'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo Milano 2015.

IMU E TRIBUTI LOCALI

L'imposta "minima" di registro: i chiarimenti dell'Agenzia

di **Leonardo Pietrobon**

Una delle modifiche apportate dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modifiche, riguarda **l'introduzione**, per gli atti aventi ad oggetto **trasferimenti o costituzione di diritti reali immobiliari sui quali si applica l'imposizione proporzionale**, di un'**imposta minima di registro** nella misura di € 1.000. Di conseguenza, possiamo affermare che la "regola" dell'imposta minima, oggetto del presente commento, non riguarda i trasferimenti immobiliari soggetti ad imposta fissa, ma esclusivamente quelli assoggettati alle **aliquote proporzionali**.

Al paragrafo n. 7 della [C.M. n. 2/E/2014](#), l'Agenzia delle Entrate precisa che la **stessa non rappresenta l'imposta minima da versare** al momento della registrazione dei citati atti, bensì costituisce **la misura minima dell'imposta da assumere a riferimento** per gli atti in commento. In altri termini, l'Agenzia delle Entrate, riportando un esempio numerico, fa presente che l'importo di € 1.000 deve essere **preso in considerazione nel conteggio** dell'imposta da liquidare, nel caso in cui, applicando l'aliquota proporzionale, **l'imposta di registro** determinata matematicamente sia **inferiore all'importo minimo** e scomputando, in ogni caso, dal versamento effettivamente dovuto quanto eventualmente spettante a titolo di credito d'imposta (ad esempio il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale).

Con lo stesso documento di prassi in commento e con specifico riferimento all'imposta "minima" di registro, l'Agenzia delle Entrate rammenta quanto già affermato con la precedente [C.M. n. 18/E/2013](#), secondo cui, in base al principio generale stabilito dall'art. 21 del D.P.R. n. 131/1986, in presenza di un **atto contenente più disposizioni**, ciascuna disposizione soggiace ad **autonoma imposizione**, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre. Con tale "conferma" l'Agenzia intende, quindi, ribadire il concetto in base al quale **un unico atto contenente più disposizioni autonome** sono soggette a **tante tassazioni** quante sono tali disposizioni e non ad un'unica imposizione. A tal proposito, quindi, si rende necessario **distinguere** tra gli **atti contenenti più disposizioni** e gli **atti contenenti un'unica disposizione**.

Nel caso degli atti contenenti più disposizioni, richiamando i concetti già espressi con la [R.M. n. 272/E/2008](#), a parere dell'Agenzia è necessaria un'ulteriore analisi, finalizzata a stabilire l'imposizione, fissa o proporzionale, delle diverse transazioni immobiliari.

A tal proposito, con il documento di prassi in commento viene precisato che **qualora l'imposta di registro** "ipoteticamente dovuta" su ciascuna disposizione **è inferiore alla misura minima** di €

1.000, ed e? inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione, l'imposta minima di € 1.000 e? dovuta una sola volta.

Di conseguenza riprendendo l'esempio riportato nel documento di prassi in commento, se un soggetto con un unico atto di compravendita trasferisce diversi immobili a tre diversi soggetti e:

- la **singola imposta** di registro dovuta dai tre soggetti acquirenti non è superiore ad € 1.000;
- e **nemmeno la somma delle distinte imposte** di registro è superiore ad € 1.000;

l'imposta di registro complessivamente dovuta complessivamente per le tre compravendite è **pari all'importo minimo** di € 1.000.

Disposizioni tutte soggette ad imposta di registro proporzionale			
Tipo di compravendita	Imposta di registro		Imposta dovuta
Compravendita immobiliare ad soggetto A	< ad € 1.000		Se la somma delle imposte è < ad € 1.000 l'imposta dovuta è pari ad € 1.000. Se la somma delle imposte dovute > ad € 1.000, l'imposta dovuta è pari a tale importo (somma)
Compravendita immobiliare al soggetto B	< ad € 1.000		
Compravendita immobiliare al soggetto C	< ad € 1.000		
Somma delle diverse imposte	< ad € 1.000	> di € 1.000	

Nel caso in cui, invece, **solo alcune disposizioni** contenute nello stesso atto **siano soggette all'imposta di registro in misura proporzionale** e abbiano ad oggetto trasferimenti immobiliari e siano presenti nello stesso atto anche altre disposizioni di natura non immobiliare, **l'importo minimo**, di € 1.000 dell'imposta di registro, costituisce il limite minimo per le sole disposizioni aventi ad oggetto i trasferimenti immobiliari, mentre **per le altre disposizioni** deve essere applicata **l'imposta ordinariamente dovuta**.

Con tale indicazione, l'Agenzia vuole, quindi, mettere in evidenza, ancora, che l'applicazione dell'importo minimo riguarda sole le operazioni immobiliari e non le disposizioni che possono essere contenute nel medesimo atto notarile, quali ad esempio la cessione di quote sociali.

Lo stesso concetto è applicabile anche ai trasferimenti "plurimi", in cui alcune disposizioni sono soggette ad imposta proporzionale ed altre soggette ad imposta fissa.

Disposizioni "miste"		
Tipo di disposizione	Imposta di registro	Imposta dovuta
Trasferimento immobiliare proporzionale	Registro proporzionale, ad esempio € 500	L'imposta di registro complessivamente dovuta ammonta ad € 1.280 (€ 1.000 riportata al

Trasferimento immobiliare a B soggetto ad Iva	Registro in misura fissa € 200	minimo per il trasferimento a favore di A + € 200 per il trasferimento a
Cessione di crediti al soggetto C	Registro proporzionale, ad esempio € 80	favore di B + € 80 per la cessione di crediti a favore di C)

Per quanto concerne, invece, gli **atti contenenti un'unica disposizione**, che si realizza, nel caso di vendita tra i medesimi soggetti, ad esempio di più beni immobili, anche soggetti ad aliquote diverse, l'Agenzia, richiamando ancora le indicazioni di cui alla C.M. n. 18/E/2013, precisa che **l'imposta minima** trova **applicazione una sola volta** qualora l'imposta proporzionale calcolata su ciascun bene risulti inferiore alla misura minima di € 1.000.

Tuttavia, l'Agenzia precisa che lo stesso principio, enunciato nel citato documento di prassi, secondo cui nel caso in cui **si determinino tante imposte proporzionali** tali da **non raggiungere tutte insieme la misura fissa**, si applica un'unica imposta fissa, trova una deroga nel caso di atti contenenti un'unica disposizione con **pluralità di oggetti**, dei quali solo alcuni sono assoggettati alle aliquote proporzionali. Come chiarito, infatti, l'importo di € 1.000 costituisce il limite minimo di imposta per i beni immobili assoggettati alle aliquote proporzionali di cui all'articolo 1 della Tariffa, mentre **in relazione agli altri oggetti** trova **applicazione l'imposta proporzionale** (nella misura effettiva) o l'imposta fissa secondo le regole ordinarie.

Unica disposizione in più atti		
Tipo di disposizione	Imposta di registro	Imposta dovuta
Conferimento immobile abitativo	Imposta di registro proporzionale 9%, ad esempio € 700	L'imposta di registro complessivamente dovuta, in base al principio sopra
Conferimento immobile destinato all'attività commerciale di cui all'articolo 4, lett. a), pt. 2) Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986	Imposta di registro proporzionale 4%, ad esempio € 900	enunciato, ammonta ad € 2.050, in quanto i due atti di conferimento vengono ricondotti all'importo minimo
Conferimento di credito	Imposta di registro proporzionale dello 0,5%, ad esempio € 50	di € 1.000 ciascuno.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Sul “prezzo-valore” l’Agenzia si arrende alla Consulta

di **Fabio Garrini**

Con la [circolare n. 2/E](#) l’Agenzia delle Entrate analizza in modo approfondito la **nuova disciplina della fiscalità indiretta per le compravendite immobiliari** entrata in vigore a partire dal 1 gennaio di quest’anno.

L’intervento realizzato con il **D.Lgs. 23/2011**, e poi oggetto di modifiche con il **D.L. 104/2013** e da ultimo con la **legge di stabilità 2014**, ha attuato una vera e propria **riforma**, incentrata su una forte semplificazione delle fattispecie impositive.

In questo e negli altri due pezzi analizzeremo alcune delle precisazioni contenute nella circolare.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate conferma innanzitutto l’applicazione della disciplina prezzo-valore anche alle **cessioni di immobili nell’ambito di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto**, in questo modo piegandosi alle indicazioni che sul punto sono arrivate dalla **Corte Costituzionale**, vicenda che già è stata commentata sulle pagine del presente quotidiano telematico (si veda [“Il metodo del “prezzo-valore” vale anche per gli acquisti all’asta”](#) di Niccolò Di Bella), dove si era osservato come l’interpretazione al tempo proposta dall’Agenzia oggi non fosse più attuale. L’Agenzia, pertanto, ha colto l’occasione di tale maxi circolare per formalizzare il proprio dietrofront.

Prezzo-valore generalizzato

Senza ripercorrere le ragioni che ha spinto la Consulta ad ammettere anche le cessioni avvenute in occasione di procedure di esecuzione al beneficio della determinazione catastale della base imponibile per **l’applicazione dell’imposta di registro** – aspetti già puntualmente esaminati nel contributo richiamato – in questa sede si intende puntare l’attenzione **sull’equiparazione** tra le cessioni in condizioni di libero mercato e le cessione avvenute attraverso procedure esecutive. In **entrambi i casi**, infatti, la Corte Costituzione ammette che i contribuenti possono invocare l’applicazione **dell’imposta di registro sul valore catastale** anziché sul valore della transazione (prezzo pattuito nel primo caso, prezzo di aggiudicazione nel secondo).

L’Agenzia afferma quindi che il contenuto della [R.M. 102/E del 17 maggio 2007](#) deve considerarsi **privo di significato**, come privo di significato devono considerarsi le motivazioni

che avevano spinto l'estensore di tale documento ad restringere l'applicazione dell'agevolazione in commento, motivazioni legate al fatto che il comma 497 della L. 266/05 (Finanziaria 2006) prevedeva che la disciplina del prezzo valore fosse in deroga all'art. 43 TUR, mentre le procedure di esecuzione comportano l'applicazione dell'imposta di registro in forza del successivo art. 44 TUR (tale richiamo è infatti stato dichiarato incostituzionale).

Pertanto, *oborto collo*, l'Agenzia quindi desiste dalla propria precedente posizione.

Confermata la disciplina del prezzo valore

Quella richiamata però non è l'unica precisazione riguardante la disciplina del prezzo valore.

Nell'immediatezza dell'entrata in vigore delle previsioni contenute nell'art. 10 del DL 23/11, ci si era chiesti se tale meccanismo di determinazione della base imponibile continuasse ad esplicare **efficacia anche dal 1.1.2014** in avanti, visto come il comma 4 del richiamato provvedimento afferma che *"In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 [atti a titolo oneroso con registro applicabile in misura proporzionale, n.d.a.] sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali"*.

Se infatti quella del "prezzo-valore" si dimostra un evidente vantaggio per il contribuente (visto che l'imposta viene liquidata su un valore inferiore rispetto al prezzo effettivo a cui avviene lo scambio del bene) **questa non può tecnicamente qualificarsi quale agevolazione**. Pareva già da subito evidente che la norma, intervenendo sulle aliquote, volesse eliminare le aliquote agevolate, mentre quella richiamata è una particolare modalità per la **determinazione della base imponibile**.

Anche il **Governo** si è dimostrato di tale avviso. In risposta al question time (n. 5-01523) alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, è stato precisato che il metodo del "prezzo-valore" è un metodo di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, non qualificabile tecnicamente in termini di "agevolazione". Ne deriva che tale metodo NON rientra nella portata applicativa dell'art. 10, comma 4, D.Lgs. 23/2011. Nelle risposta al question time si sottolinea che il vantaggio ottenibile dal contribuente non permette l'assimilazione della misura a una "agevolazione".

L'Agenzia, richiama tale chiarimento dato dal governo il 27 novembre 2013, **confermandone** quindi il contenuto e **formalizzando** tale posizione.

Finalmente **qualche buona notizia**.

CASI CONTROVERSI

Il professionista “rinnova” il leasing

di **Giovanni Valcarenghi**

Pur in attesa di una conferma ufficiale di prassi, riteniamo che l'anno 2014 si caratterizzi per una sorta di rivitalizzazione della **rilevanza fiscale degli acquisti immobiliari** nel comparto dei lavoratori autonomi.

Infatti, l'emanazione della legge di stabilità per il 2014, l'inserimento nell'articolo 54 del TUIR di specifiche regolamentazioni in merito alla durata della deduzione dei canoni di leasing immobiliare, ci porta a ritenere che si possa tranquillamente concludere per il **definitivo abbandono del precedente meccanismo di irrilevanza assoluta** che ci ha accompagnato dall'anno 2010. Le indicazioni provenienti dal settore delle società di leasing, inoltre, fanno pensare ad una **modifica concordata**, visto il drastico calo delle operazioni supportate da la locazione finanziaria.

Preso atto di quanto sopra (e precisato che, a nostro modo di vedere, a medesime conclusioni si giunge in merito agli acquisti diretti), si tratta di comprendere come risolvere la situazione alquanto paradossale di coloro che, negli scorsi 4 anni (dal 2010 al 2013), avessero acquistato beni immobili utilizzati strumentalmente per lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo **senza poter beneficiare di alcun vantaggio fiscale**.

La tentazione che li assale è quella di:

1. programmare una operazione di lease – back, nel caso di acquisto diretto del bene in proprietà;
2. programmare una novazione del contratto, nel caso di acquisto del fabbricato in leasing.

Nella **prima ipotesi**, non dovrebbero esserci particolari problemi operativi, poiché la eventuale plusvalenza ritratta dalla cessione del bene non è imponibile, proprio per la irrilevanza fiscale del costo di acquisto; il successivo riacquisto ricade a pieno titolo nella nuova norma e potrà generare canoni deducibili su un arco temporale di 12 anni. Peraltro, l'operazione sarebbe accompagnata da un introito finanziario che potrebbe essere valutato positivamente dal precedente proprietario.

Nel **secondo caso**, invece, si tratta di concordare con la società di leasing un contratto dal contenuto nuovo rispetto al precedente, di modo che si possa giustificare l'avvenuta

novazione, ad esempio per effetto di una più vantaggiosa misura degli oneri finanziari in caso di accorciamento del periodo di locazione, oppure di un maggior respiro finanziario in caso di allungamento. Ovviamente, si dovranno verificare i costi della operazione, sia a livello di pratiche amministrative della società di leasing che di eventuali altri carichi accessori.

Ma il vero dubbio che assale gli operatori che si accingano a pianificare le suddette procedure è quello di un **possibile disconoscimento** delle stesse da parte della Agenzia delle entrate.

Intravedendo nelle pratiche un intento elusivo, oppure un abuso del diritto, l'amministrazione potrebbe giungere a negare i benefici fiscali ritratti dall'operazione, ritenendoli gli unici motivi per cui si è provveduto alla transazione.

Ed appare evidente che **il beneficio fiscale è l'intento primario che si intende perseguire**, ma in ciò noi fatichiamo ad intravedere una alea di pericolosità, proprio per il fatto che, diversamente ragionando, si avrebbe una norma che differenzia in modo indebito due contribuenti in relazione alla unica circostanza del momento di effettuazione della operazione.

E, si badi bene, poiché si contrappongono assoluta indeducibilità e rilevanza fiscale, nemmeno pare si possa giustificare una siffatta conclusione con il semplice richiamo alla possibilità concessa al legislatore di regolare diversamente due ipotesi del tutto similari. Sarebbe stato, forse, possibile prevedere differenti percentuali di rilevanza del costo, ma non certo addivenire ad un divieto completo. In sostanza, anche la precedente norma che precludeva in modo assoluto la deduzione probabilmente era ammantata da un velo di presunta illegittimità.

Perché mai legittimare la deduzione del canone di locazione e vietare quella della quota di ammortamento o del canone di leasing? Perché costringere i lavoratori autonomi ad effettuare l'investimento per il tramite di un veicolo immobiliare che crea complicazioni gestorie non di poco conto?

Quindi, in definitiva, a noi sembra che l'operazione di lease back o quella di novazione del leasing immobiliare **possa ben essere posta in essere senza la automatica certezza di una contestazione** da parte dell'Agenzia delle entrate.

CONTABILITÀ

E' già tempo di bilanci – parte terza

di **Viviana Grippo**

Eccoci giunti alla rilevazione dei ratei di fine anno^[1].

La **scrittura contabile** è la seguente (gli importi sono di pura fantasia ma normalmente essi vengono estrapolati da appositi conteggi forniti dal consulente del lavoro):

Ove l'azienda volesse in corso d'anno, mese per mese rilevare i ratei dei costi indiretti relativi alle ferie, ai permessi e alle mensilità aggiuntive, dovrà a fine mese rilevare sia i ratei maturati residui del mese sia quelli maturati in mese precedenti che sono stati utilizzati durante il mese stesso.

Completiamo, poi, la nostra disamina in tema di retribuzioni occupandoci delle rilevazioni del Fondo Tesoreria Inps (aziende con più di 50 dipendenti).

Il Fondo Tesoreria dell'Inps è stato introdotto con la Finanziaria 2006. Il fondo raccoglie i versamenti, facoltativi o obbligatori, del Tfr dei dipendenti ma, a differenza dei Fondi pensioni, l'azienda rimane il soggetto che eroga il Tfr al dipendente. L'azienda versa mensilmente al Fondo Tesoreria l'accantonamento Tfr e, al momento dell'erogazione del Tfr al dipendente paga al dipendente l'importo lordo recuperando contestualmente dall'Inps l'importo precedentemente versato inserendolo come credito nella liquidazione del DM10 (ricostruzione da invio Uniemens individuali).

Nella sostanza è una sorta di deposito che viene restituito all'azienda quando questa corrisponde il Tfr al dipendente.

Alla fine di ogni esercizio l'azienda provvede normalmente all'accantonamento rilevando il costo con contropartita il classico Fondo Tfr. Il Fondo Tfr, maturato nell'anno precedente, viene sempre rivalutato, nel caso del Fondo Tfr accantonato presso il Fondo Tesoreria la rivalutazione è a carico del Fondo Tesoreria.

L'azienda provvederà comunque al calcolo ed ad incrementare il Fondo Tfr con contropartita il credito verso il Fondo Tesoreria (in sostanza non si avrà un costo come nella rivalutazione di

un qualsiasi fondo Tfr), infatti la rivalutazione è da un lato un debito verso il dipendente che viene inserito nel Fondo Tfr, dall'altro è un credito verso il Fondo Tesoreria in quanto di competenza di quest'ultimo.

Sulla rivalutazione dovrà essere versata una imposta sostitutiva. L'azienda potrà recuperare il versamento con l'utilizzo delle somme già versate o maturate presso il Fondo Tesoreria.

Partiamo da un prospetto paghe e rileviamo le retribuzioni.

Liquidiamo quindi i contributi e le altre voci.

A questo punto rileviamo gli accantonamenti destinati a fondi pensione e a Fondo Tesoreria

Quindi si rileva il Fondo Tfr a fine esercizio (accantonamento virtuale in quanto si ipotizza che gli accantonamenti non andati a fondi pensione siano tutti versati al fondo tesoreria). L'accantonamento sarà normalmente pari ai versamenti effettuati durante l'anno

Il riepilogo riportato evidenzia alcune voci nuove, esaminiamole.

Nella sezione Liquidazione retribuzione la voce trattenute sindacali; trattasi di trattenute da effettuare sulla retribuzione del dipendente a seguito dell'adesione dello stesso ad una sigla sindacale. Viene trattata come ogni altra trattenuta creando un debito nei confronti del sindacato. Nella voce Liquidazioni contributi e varie troviamo Contributi Est c/ditta. Sono i versamenti che l'azienda deve effettuare, in relazione alla categoria di appartenenza, per i fondi di assistenza. In questo caso trattasi del Fondo Est dedicato al settore del terziario. L'onere è a carico dell'azienda e pertanto da origine ad un costo che può essere assimilato ai contributi vari ed al debito nei confronti dell'ente di assistenza.

Alla sezione accantonamento Tfr troviamo la quota Fondo Tesoreria. Come indicato all'inizio della scheda trattasi del versamento al Fondo della quota di accantonamento mensile per i dipendenti. Dal momento che la gestione del Tfr rimane in capo all'azienda si ritiene di suggerire una rilevazione a credito evidenziando in tal modo il credito nei confronti del Fondo Tesoreria per le quote di Tfr versate. A fine esercizio la rilevazione dell'accantonamento si limiterà alla quota non versata ai fondi pensione durante l'anno (in quanto i Fondi Pensioni presuppongono una gestione autonoma del rapporto e la quota di accantonamento Tfr a loro versata è stata già inserita a costo durante i mesi.

In contabilità quindi avremo sia l'evidenza del Fondo Tfr (maturazione da parte del

dependente) che del credito verso il Fondo Tesoreria (viene aperto infatti in dare).

Si ritiene che stante la medesima natura dei due conti gli stessi debbano confluire nella medesima voce del Fondo Tfr per cui nel prospetto di bilancio si evidenzierà esclusivamente il saldo.

La rivalutazione non è un costo per l'azienda in quanto le somme sono nella disponibilità del Fondo Tesoreria. Compete comunque all'azienda il versamento dell'imposta sostitutiva (vedi voce Accantonamento Tfr per il funzionamento dell'imposta sostitutiva). La rilevazione serve ad evidenziare il maturato del dipendente e, in contemporanea l'incremento del credito verso il Fondo Tesoreria.

L'imposta versata potrà essere recuperata dall'azienda, come detto, evidenziando nel prospetto DM10 (la comunicazione all'Inps delle poste che danno origine al debito/credito nei confronti dell'ente) un credito che verrà assimilato all'utilizzo del Fondo Tesoreria.

Rileviamo la rivalutazione del Fondo Tesoreria dell'anno precedente (le cifre sono ipotetiche)

Quando si utilizza il Fondo Tesoreria per recuperare l'imposta versata occorrerà stornare il debito verso il Fondo Tesoreria per un importo del credito.

Per esempio, e solo per far comprendere il meccanismo, ipotizziamo il modello F24 con un debito verso l'Inps derivante da contributi (trattenuti e di competenza della azienda) per 1.000,00 €, il pagamento dell'imposta sostitutiva di 80,00 e l'utilizzo del Fondo Tesoreria per l'imposta stessa, all'interno del modello F24 vi sarà un unico debito di 920,00 per l'Inps (saldo del modello DM10 che comprende sia le voci a debito che a credito), ma il mastriano contabile Inps c/contributi presenterà un debito di 1.000,00 in quanto derivante dalle scritture ordinarie relative alla buste paga.

La scrittura dovrà essere a seguente:

Ipotizziamo ora la liquidazione di un dipendente in forza all'azienda da oltre 10 anni. Parte del suo Tfr sarà ancora presso l'azienda e parte presso il Fondo Tesoreria (qualora non avesse optato per i Fondi Pensione). La rilevazione della liquidazione avverrà come se fosse un Fondo Tfr normale, con la particolarità che, per la parte del Fondo Tfr maturato in capo all'azienda ed ancora in azienda prima dei versamenti effettuati al Fondo Tesoreria, si dovrà calcolare comunque la rivalutazione.

La scrittura della liquidazione Tfr dipendente X Y e rivalutazione su Fondo Tfr in azienda dovrà essere la seguente:

All'interno del Fondo Tfr vi sarà una parte già versata al Fondo Tesoreria e pertanto in sede di DM10 sarà indicato un credito. La rilevazione dell'utilizzo movimenterà in avere il conto Fondo Tesoreria (allo stesso modo della scrittura relativa al versamento dell'imposta sostitutiva sopra descritta). Per cui a fronte del rigo DM10 del modello F24 si avrà una doppia rilevazione. Una relativa al debito Inps derivante dalla buste paga ed una relativa all'utilizzo

del credito vantato nei confronti del Fondo Tesoreria. In sostanza occorrerà evidenziare in dare il pagamento del debito verso l'Inps rilevato nel conto Inps c/contributi, ed in avere l'utilizzo del credito del conto Fondo Tesoreria.

[1] Il termine è usato impropriamente in quanto nella realtà quello che si rileva a fine anno, con lo scopo si dirà in seguito, è un **debito nei confronti del lavoratore** per salari e stipendi dovuti e per ferie e permessi. Non si tratta quindi di una ripartizione di un costo effettuata sulla base del tempo, come nel caso di rilevazione di ratei su interessi o mutui, non si rileva quindi la competenza di un costo a cavallo d'anno, ma si registra un **debito maturato nel corso dell'esercizio in chiusura**.

Scopo della registrazione è quindi quello di iscrivere in conto economico il giusto costo aziendale del personale valorizzando, quale contropartita, il debito (rateo) nel passivo di stato patrimoniale alla **voce D14**.